Venezia, 4 settembre 2020

Spettabile Società
Veneto Strade S.p.A.
Settore Nuove Opere
Infrastrutturali
Via Cesco Baseggio, 5

VENEZIA-MESTRE

Alla c.a. Dirigente dell'Ufficio
per le Espropriazioni

Alla c.a. Ing. Gabriella Manginelli

a/m pec: venetostrade@pec.venetostrade.it

OSSERVAZIONI

Nel procedimento di approvazione del progetto definitivo relativo alle "Opere Complementari al Passante di Mestre. L.R. 17/01/2002 n. 2 – Interventi di fascia A– viabilità complementare nei Comuni di Treviso e Casier, in Provincia di Treviso. CPASS/3: – Intervento 31-S2 "Terraglio Est – Secondo Stralcio", comportante dichiarazione di pubblica utilità ed adozione di variante al piano urbanistico generale con imposizione del vincolo espropriativo, di cui alla comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 8 della l. 241/1990 e degli artt. 11 e 16 del DPR 327/2001.

Il Signor **Carlo Candiani** (CF:), il Signor **Francesco Candiani** (CF:), il Signor **Giuseppe Candiani** (CF:), il Signor **Luigi Candiani** (CF:), il Signor **Pietro Candiani** (CF:), in qualità di **proprietari** dei mappali come di

seguito censiti nel catasto del Comune di Treviso:

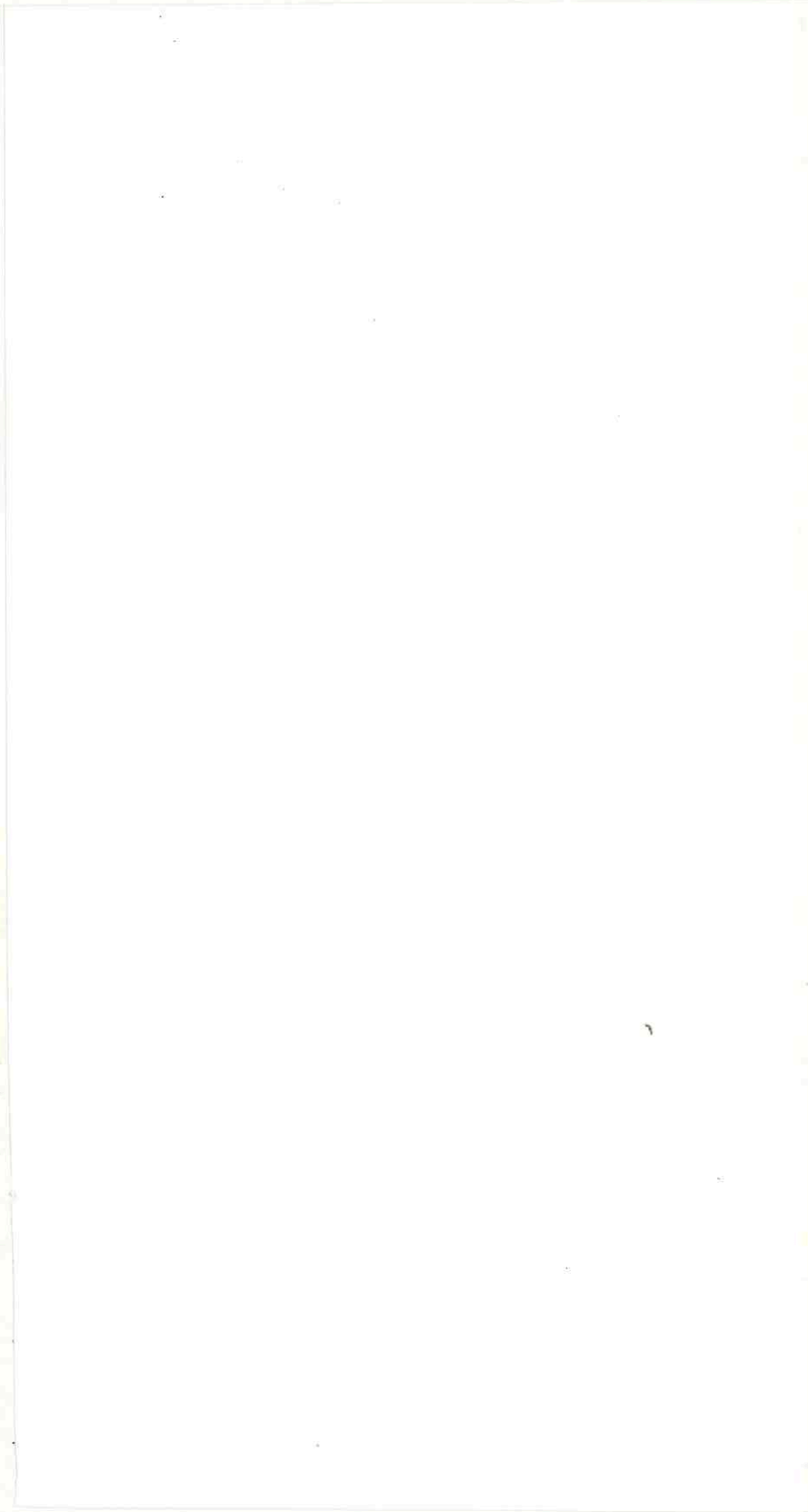

nonché in qualità di **proprietari** dei mappali come di seguito censiti nel catasto del Comune di Treviso:

con l'assistenza dell'avv. Ludovico Marco Benvenuti, dell'avv. Paolo Brambilla e dell'avv. Pier Marco Rosa Salva, che, congiuntamente, sottoscrivono le presenti osservazioni;

Premesso che

1. nel mese di agosto 2020 gli Scriventi apprendevano che, con avviso del Dirigente dell'Ufficio per le Espropriazioni pubblicato in data 5 agosto 2020 sul quotidiano "La Nuova Venezia", Veneto Strade S.p.A., in qualità di soggetto proponente, aveva disposto l'avvio del procedimento avente ad oggetto l'approvazione del progetto definitivo relativo alle "*Opere Complementari al Passante di Mestre. L.R. 17/01/2002 n. 2 –Interventi di fascia A– viabilità complementare nei Comuni di Treviso e Casier, in Provincia di Treviso. CPASS/3: – Intervento 31-S2 "Terraglio Est – Secondo*

Stralcio", comportante altresì la dichiarazione di pubblica utilità delle opere nonché l'adozione di variante al piano urbanistico generale dei Comuni interessati con imposizione del vincolo espropriativo;

2. il progetto in esame, come si evince dalla *"Relazione Generale"* depositata presso la sede di Veneto Strade, ha come obiettivo la realizzazione delle *«opere previste per il completamento del "Terraglio Est" nel tratto tra l'intersezione di via delle Industrie con via Alta – nel Comune di Casier – fino al collegamento con la SR 53 Postumia in corrispondenza dell'intersezione a livelli sfalsati della tangenziale di Treviso»*;
3. in particolare, da quanto risulta dal piano particellare di esproprio, il progetto incide sulle aree degli Scriventi, prevedendone la espropriazione in misura più o meno ampia a seconda delle aree interessate, come risulta altresì evidenziato nella Relazione predisposta dalla Società Easystima Srl, allegata alle presenti *Osservazioni*;
4. con il medesimo avviso i signori Candiani venivano altresì a conoscenza della pendenza del termine di 30 giorni concesso da Veneto Strade ai proprietari degli immobili interessati dalle procedure espropriative per la produzione di eventuali osservazioni;
5. pertanto, considerata l'incidenza delle attività espropriative avviate dalla Società proponente sulle aree di proprietà degli Scriventi, è interesse degli stessi formulare osservazioni al procedimento in questione;

Tutto ciò premesso

OSSERVANO QUANTO SEGUE:

Osservazione n. 1-

1.1. Come noto, la realizzazione dell'infrastruttura denominata "Terraglio Est" è stata originariamente prevista nell'ambito del

complesso degli interventi inseriti nel Protocollo d'Intesa, sottoscritto il 27 agosto 2004 tra la Regione Veneto, il Commissario di Governo per le opere strategiche del nord-est, le Province di Treviso e Venezia ed i Comuni interessati, in qualità di Opera complementare al cd. "Passante di Mestre".

Ad oggi, del Terraglio Est ne è stata realizzata solo una prima parte, la quale si estende dalla S.P. 39 "Casalese" (e per esteso dal casello autostradale di Preganziol) verso nord fino a raggiungere l'incrocio con Via Alta nel Comune di Casier (TV).

Inoltre, nel tratto più a nord è stata realizzata la rotatoria con via Peschiere mentre l'area dell'intersezione con via della Liberazione è predisposta per la realizzazione di una rotatoria con caratteristiche analoghe alle precedenti.

Il tratto nord dell'opera è rimasto, invece, fermo per oltre un decennio alla fase di progettazione preliminare.

Nel mese di gennaio 2020 è stata annunciata l'assegnazione del progetto definitivo di quest'ultimo tratto.

Come visto, tuttavia, il presente procedimento è stato avviato da Codesta Spettabile Società solo nel mese di agosto, con la pubblicazione del relativo avviso il 5 agosto 2020, **dunque facendo ricadere in pieno periodo festivo la fase di presentazione, da parte degli interessati all'opera, delle osservazioni procedimentali, con tutte le implicazioni che ne discendono (quali, in particolare, la difficoltà nel reperire professionisti disponibili ad esaminare tempestivamente gli elaborati tecnici pubblicati), dovendo queste ultime essere tassativamente trasmesse entro 30 giorni dalla suddetta pubblicazione (dunque entro e non oltre il 4 settembre 2020).**

Già tale circostanza sembra sollevare qualche perplessità in merito alla legittimità del procedimento di cui trattasi.

Ma v'è di più.

1.2. La decisione di Veneto Strade di avviare il procedimento per la realizzazione del tratto viario di cui si discute, oltretutto, sembra essere stata assunta sulla base di valutazioni che non tengono in adeguata considerazione l'effettiva situazione del territorio e dei soggetti interessati dall'opera.

Nella Relazione Generale al Progetto in questione, pubblicata in data 5 agosto 2020, Veneto Strade, infatti, rileva che «*dall'analisi trasportistica dello stato di fatto che parte dai rilievi di traffico veicolare eseguito per l'occasione, i quali sono stati integrati da quelli forniti dai Comuni appartenenti all'area di studio, è emerso che la rete locale risulta gravata da un traffico di attraversamento generato dalla mancanza di un collegamento diretto tra la prima parte dell'infrastruttura, già realizzata, e la Tangenziale di Treviso. I volumi di traffico registrati e simulati su alcune strade che attraversano i centri abitati risultano effettivamente elevati, non tanto per le caratteristiche geometriche dell'infrastruttura ma per il contesto urbanizzato che attraversano*».

Dunque la realizzazione del tratto viario di cui si discute, stando a quanto sottolineato nella suddetta Relazione, sarebbe volta a soddisfare l'esigenza di una razionalizzazione del traffico generato dal primo troncone dell'opera.

Senonché è pacifico che **la realizzazione del nuovo tratto viario**, perseguendo tali obiettivi, **porterà inevitabilmente ad un incremento esponenziale del traffico leggero e pesante lungo l'asse della nuova arteria**.

Ciò con conseguenze agevolmente immaginabili proprio sulla mobilità dell'intera area e sulla vivibilità della zona.

Non solo.

1.3. Appare vieppiù evidente che la **realizzazione di questo tratto, pur con le mitigazioni previste da Veneto Strade in sede progettuale, avrà gravi ripercussioni sul piano ambientale e paesaggistico,**

nonché sulla vivibilità dei residenti e dei proprietari degli immobili interessati dall'opera.

Infatti, quest'ultima:

- interesserà direttamente, devastandole, aree ad oggi agricole ancora integre e regolarmente coltivate;
- dividerà l'area di S. Antonino, compromettendone inevitabilmente la vivibilità;
- porterà ad un incremento esponenziale di traffico leggero e pesante sia lungo l'asse della nuova arteria, con conseguenze agevolmente immaginabili proprio sulla mobilità dell'intera area e sulla vivibilità della zona.

Nessuna delle sopra richiamate circostanze, che certamente rivestono un interesse preponderante rispetto alla mera "razionalizzazione" del traffico veicolare esistente, risulta essere stata però in alcun modo valutata ai fini della predisposizione del progetto definitivo dell'opera in questione.

1.4. Anzi, le soluzioni, assolutamente meno impattanti, che erano state previste dalla stessa Società nel Progetto preliminare dell'opera pubblicato nel 2009 risultano essere state stralciate senza alcuna motivazione idonea, né un effettivo bilanciamento degli interessi in gioco.

Infatti nella Relazione in questione si riferisce che «*la precedente versione progettuale [...] ha ipotizzato la realizzazione, in corrispondenza di alcune intersezioni tra l'asse principale e la viabilità interferita, di soluzioni delivellate che mantenevano la continuità viabilistica dell'asse stesso, attraverso la realizzazione di gallerie stradali (in corrispondenza delle intersezioni della viabilità di progetto con Via Peschiere e Via S. Antonino)* ***le quali prevedevano delle opere in tunnel particolarmente estese: rispettivamente 184 mt e 115 mt a cui vanno aggiunte le rampe di collegamento al piano campagna realizzate con pendenza del 4%. In base alle situazioni, era inoltre***

prevista la connessione con la viabilità esistente attraverso bretelle complanari».

Dunque, come viene confermato nella Relazione al Progetto Definitivo di cui trattasi, il tracciato previsto nel Progetto Preliminare implicava un lungo tratto in tunnel, evidentemente ipotizzato in considerazione degli impatti visivi, ambientali, paesaggistici e di vivibilità, che un tracciato articolato integralmente in piano di trincea avrebbe comportato.

Eppure tale – certamente più ragionevole – soluzione progettuale risulta ad oggi essere stata stralciata in modo sbrigativo senza alcuna motivazione.

Appare dunque del tutto sorprendente la considerazione, contenuta nella Relazione di cui si discute, ove viene affermato che «*risulta evidente, quindi, la necessità di completare il Terraglio Est con un'opera commisurata alla domanda di spostamento rilevata ed al contempo* ***in sintonia con l'ambiente in cui viene inserita***», posto che la realizzazione dell'opera risulta tutt'altro che "in sintonia" con il territorio interessato.

1.5. Né al riguardo si può ritenere che costituisca giustificazione plausibile quanto affermato nella Relazione in questione, secondo cui le opere previste "in tunnel" nel Progetto Preliminare «*rappresentano un importante impegno strutturale sia in termini di realizzazione sia in termini economici*».

Infatti tale circostanza, di per sé immediatamente intuibile anche ai "non addetti ai lavori", era certamente nota a Veneto Strade già al momento della predisposizione del Progetto Preliminare, sicché non può rappresentare un motivo valido per l'abbandono di tale soluzione progettuale.

E, del resto, dalla Relazione in questione non si evince in alcun punto quale sia l'effettivo costo complessivo dell'opera, né tantomeno i benefici che discendono per il territorio dall'adozione della soluzione

progettuale in confluita nel Progetto Definitivo, al di là del risparmio di spesa, di per sé comunque insufficiente a giustificare l'idoneità di una siffatta scelta.

A fronte di ciò,

SI CHIEDE

che sia disposta l'archiviazione del procedimento in oggetto, affinché vengano svolti ulteriori e più esaustivi approfondimenti volti, da un lato, a verificare la effettiva necessità dell'opera di cui trattasi, a fronte delle esigenze del territorio interessato dalla stessa, dall'altro lato, ad individuare le relative eventuali modalità di realizzazione, tenendo altresì in debita considerazione le soluzioni che erano state previste da Codesta Spettabile Società nel Progetto Preliminare dell'opera medesima.

---o0o---

In via subordinata,

ove si ritenga comunque di concludere il procedimento in oggetto, nonostante le sopra evidenziate criticità:

Osservazione n. 2-

2.1. Gli Scriventi sono proprietari del complesso immobiliare, conosciuto anche come "Villa Candiani", costituito da una serie di edifici (tra cui la stessa Villa) e dal parco ad essa pertinenziale, il quale è ubicato nel territorio comunale di Treviso, prospiciente Via S. Antonino.

Il suddetto complesso – come si può evincere dalla planimetria catastale riprodotta di seguito e come risulta anche dalla Relazione predisposta in data 28 agosto 2020 dalla Società Easystima Srl (cfr. p. 29) – risulta parzialmente interessato dal tracciato dell'opera di cui trattasi, con specifico riguardo all'area catastalmente identificata al foglio 47, mapp. 169.

Non solo: più in generale, la Villa ed il parco, che si estende lungo tutta l'area identificata al foglio 47, mapp. 1377, sono comunque

pregiudicati dalla realizzazione dell'opera viaria in questione, pur non essendo direttamente interessati da possibili espropri, essendo ubicati proprio a ridosso di tale opera, dunque direttamente esposti a tutti gli effetti nocivi che discenderebbero dall'inevitabile incremento esponenziale del traffico. Ed è evidente che il pregiudizio, in caso di realizzazione dell'opera, sarebbe particolarmente grave se si considera che la Villa ed il parco sono soggetti a vincolo di tutela d'interesse storico-artistico apposto con provvedimento del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali in data 5 luglio 1960.

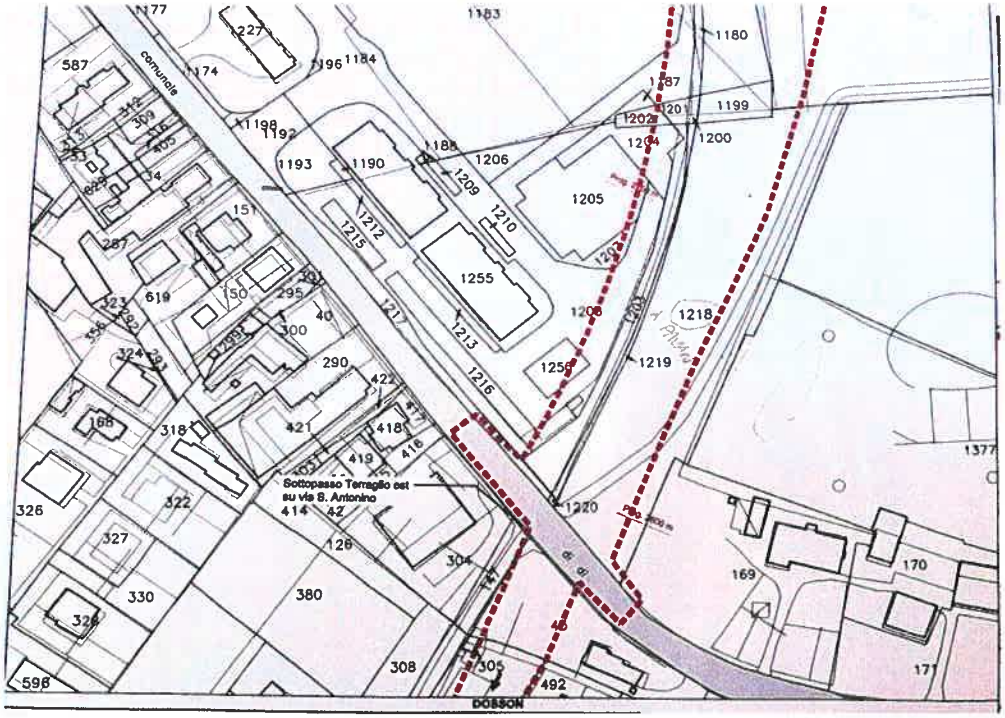

Fig. 1 - Sez. della Planimetria Catastale 3/4

Al riguardo si evidenzia come la soluzione prevista nel Progetto Definitivo dell'opera di cui trattasi, in relazione alla viabilità di Via S. Antonino risulta modificata radicalmente rispetto al precedente Progetto Preliminare, predisposto sempre da Codesta Spettabile Società nel 2009.

Come sopra accennato, infatti, nella già menzionata Relazione generale relativa al Progetto Definitivo si riferisce che il tracciato ipotizzato nel Progetto Preliminare implicava la realizzazione «*di gallerie stradali (in*

corrispondenza delle intersezioni della viabilità di progetto con Via Peschiere e ***Via S. Antonino)*** ***le quali prevedevano delle opere in tunnel particolarmente estese: rispettivamente 184 mt e 115 mt a cui vanno aggiunte le rampe di collegamento al piano campagna realizzate con pendenza del 4%*** **» (si veda al riguardo la fig. 2, di seguito).**

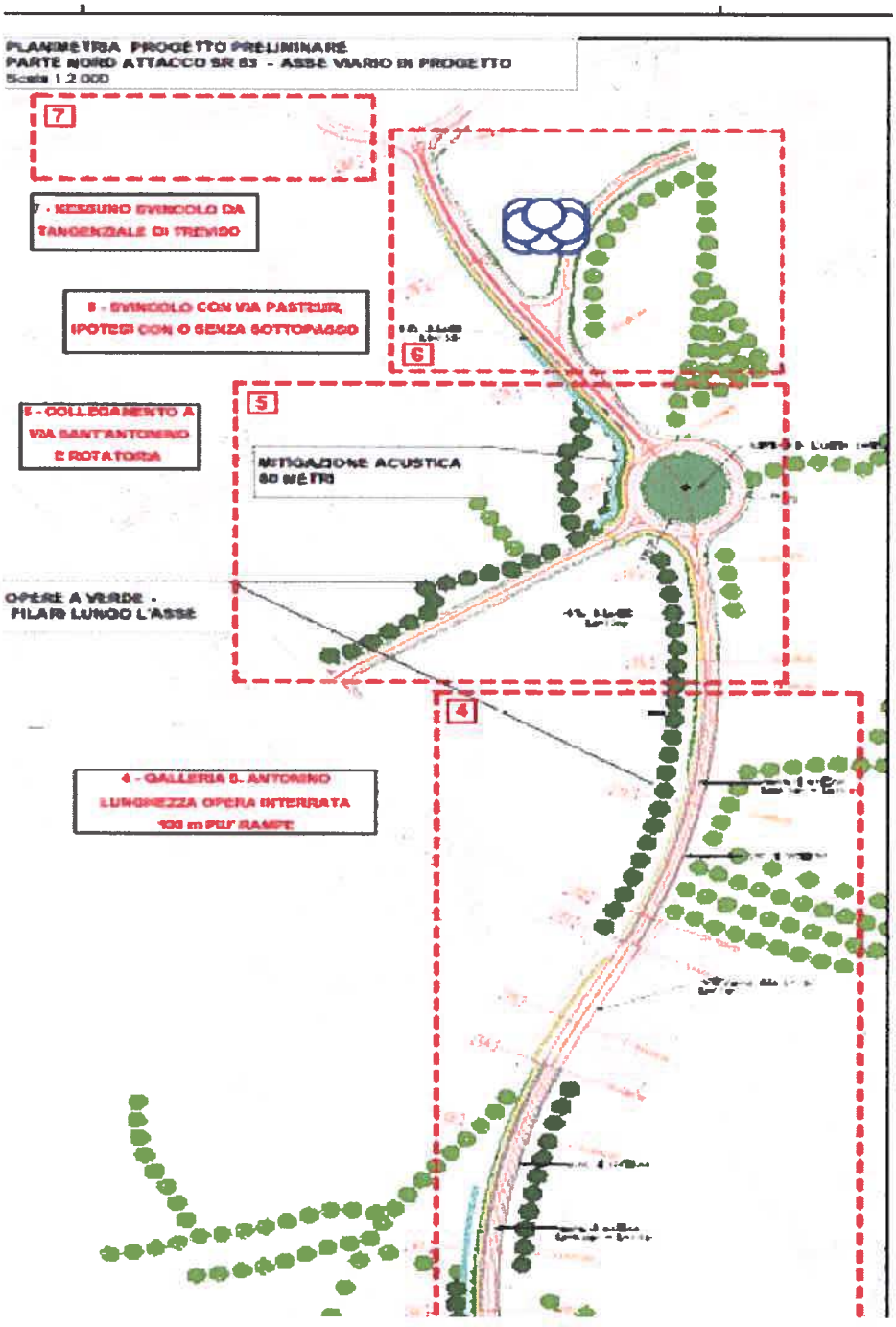

Fig. 2

Tale soluzione è stata stralciata nel Progetto Definitivo di cui trattasi, ove si è prevista, in luogo della galleria, la realizzazione di un apposito sottopasso, come si veda nella planimetria sotto riportata.

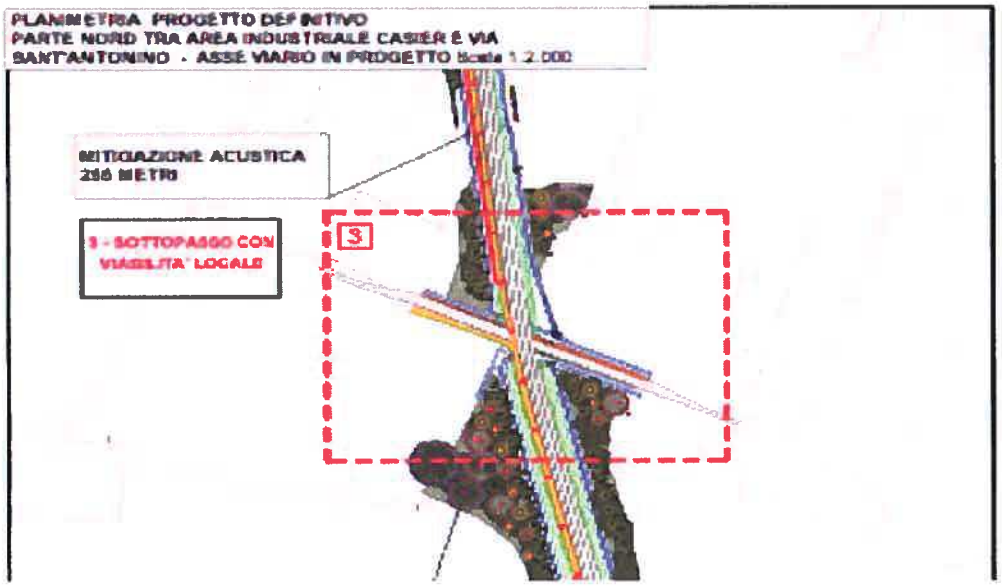

Fig. 3

2.2. Ora appare evidente che la scelta adottata nel Progetto Definitivo, pur senza – come visto – un'adeguata valutazione degli interessi del territorio, avrebbe un impatto molto rilevante sulle aree attraversate dall'opera viaria in questione, **sia** sul piano visivo, **sia** su quello ambientale e paesaggistico, **sia, ancora**, su quello della vivibilità degli abitanti.

E si tratterebbe ovviamente di un pregiudizio ancor più notevole per quanto riguarda la "Villa Candiani" e coloro che ci abitano, se solo si considera che il sottopasso ipotizzato nel Progetto Definitivo sarebbe posizionato proprio all'altezza del compendio immobiliare di cui si discute.

Alla luce di ciò,

SI CHIEDE

che venga modificato il Progetto Definitivo dell'opera di cui

trattasi, ripristinando la soluzione prevista nel Progetto Preliminare, consistente nella realizzazione di una galleria stradale, in corrispondenza dell'intersezione della viabilità di progetto con Via S. Antonino, di 115 mt, oltre alle rampe di collegamento al piano campagna realizzate con pendenza del 4%.

---o0o---

In estremo subordine,

ove non si ritengano sussistenti i presupposti per l'accoglimento delle precedenti osservazioni:

Osservazione n. 3-

Il Progetto Definitivo di cui si discute, come sopra rilevato, prevede la realizzazione di un sottopasso in corrispondenza dell'intersezione con Via S. Antonino.

La realizzazione di tale sottopasso, secondo la soluzione ipotizzata nel Progetto, eliminerebbe uno degli accessi esistenti alla "Villa Candiani" e, soprattutto, l'unico accesso diretto ai fabbricati agricoli (casa del fattore) posti in prossimità della stessa ed alle aree agricole di proprietà degli Scriventi poste più a ridosso di Via S. Antonino (cfr., di seguito, mapp 107, 110 etcc.).

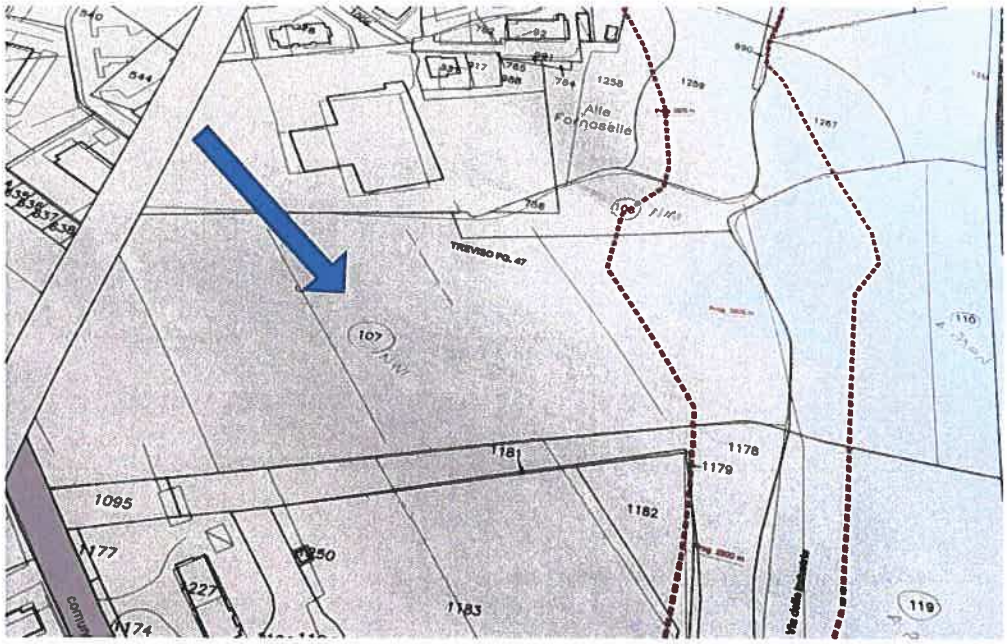

Fig. 4

Al fine, **da un lato**, di consentire una maggiore razionalizzazione della viabilità che discenderebbe, in tale tratto, dalla realizzazione della nuova opera viaria, **dall'altro lato,** di garantire un accesso più lineare alla Villa, sarebbe necessario prevedere l'estensione verso nord, di almeno 5 ml, del sottopasso nonché la contestuale realizzazione di una stradina di accesso diretta al parco della Villa ed alle aree agricole di proprietà degli Scriventi sopra evidenziate (si veda, al riguardo, le rappresentazione fotografiche e planimetriche contenute nella Relazione allegata, p. 29).

Alla luce di ciò,

SI CHIEDE

che venga modificato il Progetto Definitivo dell'opera di cui trattasi, prevedendo l'estensione verso nord, di almeno 5 ml, del sottopasso attualmente previsto nel Progetto, nonché la contestuale realizzazione di una stradina di accesso diretta al parco di "Villa Candiani" ed alle aree agricole di proprietà degli Scriventi poste a ridosso di Via S. Antonino.

---o0o---

Osservazione n. 4-

Come sopra evidenziato, il Progetto Definitivo dell'opera di cui trattasi prevede l'espropriazione parziale dell'area di cui al foglio 47, mapp. 169. Al riguardo, si fa presente che quest'ultima area risulta qualificata "ente urbano", nel già citato avviso di avvio del procedimento del 5 agosto 2020.

Al riguardo è necessario che, ove venisse confermata la soluzione progettuale in esame, ai fini dell'espropriazione di tale area venisse prevista l'erogazione di un indennizzo quantificato sulla base dei parametri attualmente applicabili, che consideri l'area in questione come bene pertinenziale della Villa.

SI CHIEDE

ove venisse confermata la soluzione progettuale in esame, la espropriazione parziale dell'area di cui foglio 47, mapp. 169, venga indennizzata, sulla base dei parametri attualmente applicabili, considerandola quale bene pertinenziale della cd. "Villa Candiani".

---o0o---

Osservazione n. 5-

Il Progetto Definitivo in esame, nel tratto previsto nel territorio comunale di Treviso, tra l'intersezione con Via Pasteur e l'intersezione con Via S. Antonino, attraversa parte delle aree agricole di proprietà degli Scriventi – a tutt'oggi coltivate regolarmente – rendendole in alcuni punti inaccessibili ed impedendo la prosecuzione delle attività in essere.

Non solo.

Ad oggi, sulla base delle soluzioni progettuali previste, risulterebbe soprattutto precluso l'accesso all'abitazione di campagna, posta al foglio 3, mapp. 1300.

Tali criticità potrebbero essere direttamente superate attraverso una modifica del Progetto Definitivo che preveda, oltre all'estensione del sottopasso di Via S. Antonino ed alla contestuale realizzazione di una strada di accesso al parco della Villa ed alle adiacenti aree agricole (di cui alla Osservazione n. 3) anche la realizzazione di una nuova strada interpoderale, con relativa formazione di un adeguato passo carraio, posizionato in Via S. Antonino sul mapp. 1095, sempre di proprietà degli Scriventi.

Tale nuova strada, dovendo consentire anche il passaggio di mezzi agricoli, dovrà pertanto avere una larghezza di almeno ml 4,50 con massicciata stradale adeguata.

L'intersezione con la strada di nuova progettazione si dovrebbe risolvere, realizzando un ulteriore sottopasso aventi dimensioni tali da consentire il passaggio di una mietitrebbia (quindi di altezza minima di ml. 5,00).

Alla luce di ciò.

SI CHIEDE

che venga modificato il Progetto Definitivo, prevedendo, oltre all'estensione del sottopasso di Via S. Antonino ed alla contestuale realizzazione di una strada di accesso al parco della Villa ed alle adiacenti aree agricole (di cui alla Osservazione n. 3) anche la realizzazione di una nuova strada interpoderale, con relativa formazione di un adeguato passo carraio, posizionato in Via S. Antonino sul mapp. 1095, sempre di proprietà degli Scriventi. Tale nuova strada, dovendo consentire anche il passaggio di mezzi agricoli, dovrà pertanto avere una larghezza di almeno ml 4,50 con massicciata stradale adeguata.

Al fine di risolvere l'intersezione con la progettata strada si chiede altresì che venga realizzato un ulteriore sottopasso avente dimensioni tali da consentire il passaggio delle macchine agricole (quali, ad es., le mietitrebbie) necessarie per lo svolgimento delle relative attività sulle aree di cui trattasi e quindi di altezza minima di ml. 5,00.

---o0o---

Osservazione n. 6-

Gli Scriventi sono proprietari di un'abitazione, individuata al fg. 5, Sez. I, mapp. 658 del Catasto dei Fabbricati del Comune di Treviso, nonché degli adiacenti terreni agricoli (come da mappa catastale riportata nella Relazione tecnica allegata, p. 32), che sono a tutt'oggi regolarmente coltivati.

Tali immobili sono tuttora accessibili esclusivamente da Via Fuin, ossia dalla strada privata che si snoda da Via S. Antonino.

Ebbene, sulla base delle tavole progettuali pubblicate da Codesta Spettabile Società non è ad oggi possibile comprendere come si configurerà la suddetta strada privata, una volta ultimata l'opera viaria di cui trattasi.

Infatti, dalla documentazione esaminata si evince solo che tale strada sarà oggetto di occupazione ai fini della realizzazione dell'opera in questione, ma non viene chiarito se, al termine dei lavori, si preveda il mantenimento ad uso carraio della strada oppure se essa venga destinata ad uso ciclabile.

In questo ultimo caso sarebbe necessario che venga espressamente previsto e regolamentato l'accesso e la circolazione su tale strada per gli Scriventi, quali proprietari delle aree sopra specificate, nonché per gli automezzi agricoli "speciali" (quali ad. es., le mietitrebbie), al fine di consentire lo svolgimento delle attività agricole tuttora regolarmente esercitate.

Alla luce di ciò,

SI CHIEDE

- **che venga chiarita la definitiva configurazione che assumerà Via Fuin, una volta ultimata l'opera viaria di cui trattasi;**
- **che, ove il Progetto Definitivo dovesse prevedere che la strada sia destinata ad uso ciclabile, ne venga comunque previsto e regolamentato l'accesso e la circolazione per gli Scriventi, quali proprietari delle aree sopra specificate, nonché per gli automezzi agricoli "speciali" (quali ad. es., le mietitrebbie), al fine di consentire lo svolgimento delle attività agricole tuttora regolarmente esercitate.**

---o0o---

Osservazione n. 7-

Nell'avviso di avvio del presente procedimento risultano comprese tra le aree soggette ad espropriazione anche le aree di cui al foglio 47, mapp. 1377 e di cui al foglio 49, mapp. 135, entrambe di proprietà degli Scriventi.

Da un esame più approfondito degli elaborati progettuali, tuttavia, è emerso che i suddetti mappali – la cui localizzazione è meglio specificata nella Relazione allegata (cfr. pp. 2-3) – non risulterebbero

in realtà in alcun modo interessati dalla realizzazione dell'opera di cui trattasi.

Alla luce di ciò,

SI CHIEDE

di chiarire se le aree di cui al foglio 47, mapp. 1377 e di cui al foglio 49, mapp. 135 sono effettivamente soggette ad espropriazione e, in caso contrario, darne evidenza nel provvedimento di conclusione del procedimento.

---o0o---

Osservazione n. 8-

Si tratta qui delle previste mitigazioni acustiche secondo quanto esposto a tal riguardo nella Relazione Generale (cap. 14.2 e documentazione ivi richiamata).

8.1. In via preliminare corre l'obbligo di ribadire che il presente procedimento è stato avviato da Codesta Spettabile Società con la pubblicazione del relativo avviso il 5 agosto 2020, **dunque facendo ricadere in pieno periodo festivo la fase di presentazione delle osservazioni procedimentali**.

Tale circostanza, oltre a non consentire un adeguato esame degli elaborati progettuali nel loro complesso, ha altresì precluso la possibilità di valutare in modo dettagliato le risultanze esposte nelle Relazioni tecniche pubblicate a supporto del Progetto Definitivo con specifico riferimento alle mitigazioni acustiche predisposte da Veneto Strade.

Al riguardo, non si può dunque non evidenziare la necessità che venga sospeso il procedimento di cui trattasi, al fine di consentire a tutti i soggetti interessati dall'opera, entro un termine congruo, espressamente indicato da Codesta Spettabile Società, lo svolgimento di un apposito approfondimento tecnico in merito alla correttezza dei dati indicati negli elaborati progettuali in relazione alle criticità acustiche dell'opera, nonché all'idoneità delle mitigazioni previste a tal proposito negli

elaborati medesimi.

8.2. Nel merito, si osserva – in linea generale – come le considerazioni sopra citate, contenute nella Relazione generale, si configurino solo come una "valutazione previsionale" del futuro impatto acustico che viene già indicato come «*rumore fluttuante nel tempo, ossia di natura aleatoria*».

Al riguardo vi è dunque la possibilità che l'infrastruttura – nel tratto di fascia di pertinenza acustica nel quale ricade il complesso immobiliare di proprietà degli Scriventi e localizzato a ridosso di Via S. Antonino e del previsto sottopasso – possa non dare adeguata tutela.

8.3. Si osserva, inoltre, che non sembra risultare in maniera documentalmente provata e chiara nell'utilizzo del modello previsionale "Sound Plan" che è stato adottato, l'attuale inquinamento acustico di Via S. Antonino rispetto al quale il passaggio della nuova arteria, sia pure in sottopasso, si ritiene possa invece aggravare maggiormente, rispetto a quanto previsto, la già presente situazione di disagio acustico.

8.4. Si osserva altresì che nella valutazione previsionale fornita da Codesta Spettabile Società si afferma che «*nello scenario Post Operam è emerso che la distribuzione della potenza acustica risulta essere NON conforme a quanto previsto dalla normativa vigente e quindi NON rispetta i limiti previsti dall'allegato 1 tabella 2 del DPR 142/2004, nonché dei vigenti Piani di classificazione acustica del Comune di Treviso e Casier*». È perciò necessario che siano previste opere di mitigazione acustica.

a) Rispetto a quanto sopra riportato si rileva, poi, come possa non essere corretto il richiamo alla tabella 2 indicata nella Relazione in questione, trattandosi nel caso di specie di "strada di nuova realizzazione" (ex DPR 142/2004) e non di "opera di completamento del Terraglio Est", come invece indicato nella stessa Relazione.

b) La localizzazione delle opere di mitigazione previste negli elaborati

tecnici (in particolare, con riferimento alle barriere anti rumore B3) sembra priva di logicità e comunque di idonea motivazione con riferimento al tratto qui di interesse e cioè il "Tratto Nord", ove ricade il complesso immobiliare di proprietà degli Scriventi sopra già meglio identificato.

In tale "tratto" sono previste barriere anti rumore nelle posizioni A–B-C-D- E , dove per alcune parti esse sembrano eccessive (per esempio tratto A del Quadrante A della planimetria di progetto) e invece non è prevista alcuna mitigazione dove è collocato il sottopasso di Via S. Antonino, che pure è previsto produca un aumento, sia pure non rilevante, di inquinamento sui ricettori R. 4 e 5 (si tratta rispettivamente R.4 del complesso urbanizzato situato ad Ovest del sottopasso e R.5 , del complesso immobiliare vincolato dalla Soprintendenza con l'esteso suo parco storico e laghetto, posto ad Est del sottopasso .

Sul punto si richiama l'art. 6 comma 4 del DPR 142/2004 il quale prevede che «*per i recettori inclusi nella fascia di pertinenza acustica ..... devono esser individuate ed adottate opere di mitigazione sulla sorgente, lungo la via di propagazione del rumore e direttamente sul ricettore, per ridurre l'inquinamento acustico prodotto dall'esercizio dell'infrastruttura, come l'adozione delle migliori tecnologie disponibili..* », pur «*tenuto conto delle implicazioni di carattere tecnico economico*».

Ci sembra che la norma consenta che nella realizzazione delle infrastrutture viarie debbono essere prese in seria considerazione i disturbi acustici, senza poter escludere a priori mitigazioni con barriera ove la strada prosegua in sottopasso, come invece sembra aver fatto la Società, salvo che ragioni economiche o di carattere tecnico, da motivarsi, impediscano di prendere considerazione la realizzazione di barriere anche in una porzione di infrastruttura a sottopasso e alle sue uscite al piano campagna

c) In particolare sembra, sia per la presenza a Ovest di una rilevante

urbanizzazione a condomini, sia per la presenza a Est del complesso architettonicamente vincolato e con pertinenziale parco con ameno laghetto ove la tranquillità acustica e' condizione stessa del valore di vita e economico di questo complesso immobiliare, che si debba pensare all'adozione di una mitigazione acustica.

Ciò anche per la constatazione che nella figura14-8 della Relazione il livello di rumore *post operam* e allontanandosi dalla via Sant'Antonino verso nord e lungo quindi sempre la proprietà degli Scriventi (lo storico parco) il livello di inquinamento si mantiene lo stesso molto elevato pur oltre il sottopasso e a distanza dalla richiamata via.

SI CHIEDE

- In via principale:

che venga sospeso il procedimento di cui trattasi, al fine di consentire a tutti i soggetti interessati dall'opera, entro un termine congruo, espressamente indicato da Codesta Spettabile Società, lo svolgimento di un apposito approfondimento tecnico in merito alla correttezza dei dati indicati negli elaborati progettuali in relazione alle criticità acustiche dell'opera, nonché all'idoneità delle mitigazioni previste a tal proposito negli elaborati medesimi;

- In via subordinata e in ogni caso:

l'adozione di idonee misure di mitigazione acustica in prossimità delle aree di proprietà degli Scriventi.

---o0o---

Osservazione n. 9-

Dalle notizie apparse nei quotidiani locali risulta che i Comuni di Treviso e di Casier abbiano presentato le proprie osservazioni al progetto di cui si discute, volte altresì ad ottenere modifiche di particolare rilevanza.

Pertanto,

SI CHIEDE

che vengano fornite copie delle osservazioni predisposte dai

Comuni di Treviso e di Casier, nonché da tutti gli ulteriori interessati pubblici e privati, in relazione al Progetto Definitivo di cui trattasi, al fine della loro consultazione.

---o0o---

Osservazione n. 10-

Come già evidenziato, una parte consistente delle aree, di proprietà degli Scriventi ed oggetto di espropriazione ai fini della realizzazione dell'opera di cui trattasi, è stata regolarmente attribuita ad affittuari o coltivatori diretti al fine dello svolgimento di attività di coltivazione agricola.

Ci si riserva al riguardo di produrre la relativa documentazione nelle fasi successive del procedimento, qualora quest'ultimo non dovesse essere archiviato, come richiesto in via principale nelle presenti Osservazioni.

Ciò, anche al fine della valutazione della effettiva consistenza di tali aree, nonché dell'erogazione delle indennità aggiuntive previste dal dpr 327/2001.

---o0o---

Osservazione n. 11-

Dall'avviso di avvio del procedimento pubblicato in data 5 agosto 2020 da Codesta Spettabile Società risulta incluso tra i proprietari delle aree degli Scriventi (ed elencate in modo dettagliato nelle presenti Osservazioni, alle pp. 2-3), anche il padre degli stessi, dott. Giovanni Candiani.

Al riguardo si fa presente che quest'ultimo è recentemente deceduto e sono in corso le volture catastali al fine di addivenire alla corretta intestazione dei mappali di cui trattasi.

Ci si riserva, pertanto, anche in relazione a tale aspetto di produrre tutte la relativa documentazione nelle fasi successive del procedimento.

---o0o---

Si indica il seguente indirizzo di posta elettronica certificata, al quale si prega di far pervenire qualsivoglia ulteriore comunicazione e/o richiesta:

ludovico.benvenuti@venezia.pecavvocati.it

Si allegano i seguenti documenti:

1) Relazione predisposta in data 28 agosto 2020 dalla Società Easystima Srl.

Cordiali saluti.

Dott. Carlo Candiani

Dott. Francesco Candiani

Dott. Giuseppe Candiani

Avv. Luigi Candiani

Avv. Pietro Candiani

Avv. Ludovico Marco Benvenuti

Avv. Paolo Brambilla

Avv. Pier Marco Rosa Salva